

IN QUESTA EDIZIONE



1. Il versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali
2. L'abrogazione delle schede carburanti a partire dall'1/7/2018 e le relative misure da intraprendere

1

Il versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali

Per le società di capitali

Entro il 16/03/2018 deve essere versata la tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali delle società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni). Facciamo presente che l'ammontare di questa tassa e la modalità di versamento della medesima non sono cambiati rispetto all'anno precedente.

Come libri sociali sono da intendere:

- il libro dei soci
- il libro delle obbligazioni
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali

I predetti libri sociali devono essere numerati e bollati presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio nel momento in cui vengono istituiti tali libri sociali.

L'importo da versare è commisurato all'ammontare del capitale sociale (o fondo di dotazione) esistente alla data dell'01/01/2018 ed è stabilito come segue:

- capitale sociale (o fondo di dotazione) non superiore a € 516.456,90 = € 309,87
- capitale sociale (o fondo di dotazione) superiore a € 516.456,90 = € 516,46

Il versamento si effettua tramite modello F24, indicando come codice tributo 7085 e come periodo di riferimento 2018. Il versamento della tassa di vidimazione è deducibile dal reddito d'impresa ai fini IRES ed IRAP.

Esonerati dal versamento sono:

- le società cooperative e mutue assicurative;
- i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortile;
- società di capitali dichiarate fallite;
- società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro;
- società di persone e imprese individuali.

L'obbligo rimane invece per le società messe in liquidazione.

Per le società di capitali costituite successivamente all'01/01/2018, tale tassa è già stata pagata in sede di costituzione con apposito bollettino postale.

Vorremo sottolineare che per i clienti, per i quali gestiamo noi la contabilità, il modello F24 con la tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali viene preparato da noi. Invece per i clienti, per i quali non gestiamo noi la contabilità, il modello F24 deve essere preparato e pagato in autonomia direttamente dai nostri clienti via onlinebanking.

2

L'abrogazione delle schede carburanti a partire dall'01/07/2018 e le relative misure da intraprendere

Per soggetti IVA

Già nella nostra precedente circolare n. 02/2018 Vi abbiamo informato, che dall'01/07/2018 la cessione di carburanti per vetture deve essere fatturata elettronicamente e che a partire dalla stessa data la scheda carburante risulta abrogata.

Ai fini della deducibilità del costo d'acquisto e per la detrazione dell'IVA di benzina/gasolio è stato introdotto l'obbligo, sempre a partire dall'01/07/2018, di effettuare il pagamento

esclusivamente mediante carte di credito, di debito o prepagate e di attestare tale costi con fatture pervenute dai gestori dei distributori di benzina/gasolio.

Ai fini pratici e sempre qualora non siate già in possesso di carte carburante elettroniche, Vi consigliamo di dotarvi già adesso di tali carte di servizio, possibilmente con la possibilità di effettuare il rifornimento di carburante presso una vasta gamma di stazioni e il ricevimento di una fattura mensile via email (e poi in seguito in forma di una fattura elettronica); la fattura verrà addebitata automaticamente dal Vostro c/c bancario da comunicare in sede di richiesta delle carte di servizio. L'utilizzo di queste carte di servizio agevola la documentazione dei rifornimenti effettuati (i rifornimenti vengono documentati per singola autovettura, in quanto la fattura riporta il dettaglio del rifornimento distinto in base alle targhe, utilizzando sostanzialmente una carta di servizio per ogni autovettura), nonché la successiva contabilizzazione delle relative fatture.

A mero scopo esemplificativo Vi inviamo il link di due fornitori a caso di tali carte di servizio plurimarca (e con possibilità di fare rifornimento anche all'estero): <https://www.dkv-euroservice.com/it> e http://www.uta.com/tankkarte/tindex/it_carte-servizi-richiesta.htm. Per le carte di servizi monomarca (tipo Esso, Agip, Q8, ecc.) ci si potrà rivolgere al proprio benzinaiolo di fiducia per richiederla.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

MOORE STEPHENS

 Warwick Legal Network